



**COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA**

Tel 041/486788  
Fax 041/487379

*Piazza XXV Aprile n.2 – 30036 Santa Maria di Sala (VE)*

*P.IVA 00625620273*

**ORIGINALE**

**Settore ECONOMICO ED AMMINISTRATIVO**  
**SERVIZIO PERSONALE E PAGHE**

**DETERMINAZIONE N. 2**  
**del 07-01-2021**

Reg. Settore 2

**Oggetto: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 -  
PERSONALE NON DIRIGENTE**

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO ED AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- l'art. 1, co. 236, Legge n. 208/2015: *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli artt. 11 e 17 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;
- l'art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017: *“Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, co. 236 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016;*

Evidenziato che, per quanto riguarda le risorse variabili, l'art. 23 del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, stabilisce al co. 3 che: *“fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal co. 2, le regioni e gli enti locali ... possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”*;

Atteso che si rende necessario provvedere alla determinazione delle risorse stabili e variabili del fondo per l'anno 2021, al fine di consentire la puntuale liquidazione mensile, al personale avente diritto, degli istituti del salario accessorio previsti dal C.C.N.L. attualmente in vigore e dall'accordo integrativo decentrato;

Richiamata la Determinazione del Dirigente Settore Economico Amministrativo n. 311 del 02/05/2019 avente ad Oggetto: *“COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 PERSONALE NON DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 67 "FONDO RISORSE DECENTRATE: COSTITUZIONE" DEL CCNL 21/05/2018”*;

Dato atto che con la Determinazione di cui al punto precedente è stata data attuazione alla nuova disciplina di cui all'art. 67 del nuovo CCNL 21/05/2018 che prevede che la costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente *“Fondo risorse decentrate”*, a decorrere dall'anno 2018, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori al netto delle risorse che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;

Visto l'art. 33 del [D.L. 34/2019](#) (cosiddetto *“Decreto Crescita”*) che, al co. 2, testualmente recita: *“2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come*

*percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, co. 2 del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”;*

Tenuto conto che tale novità normativa, relativamente al limite del fondo per la contrattazione integrativa, va letta in stretta connessione alla prima parte del co. 2 dello stesso art. 33 del [D.L. 34/2019](#), che ha modificato radicalmente il sistema di calcolo delle facoltà assunzionali degli Enti locali, prevedendo la possibilità di assunzioni oltre il tradizionale “turn over” dei dipendenti cessati dal servizio negli anni precedenti, per gli Enti che si collocheranno al di sotto degli specifici “valori soglia” previsti da un D.P.C.M., adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni-Autonomie Locali, e l'obbligo di procedere ad un piano di rientro graduale al di sotto di tali valori soglia, che dovrebbe concludersi entro il 2025, per gli Enti che si collocheranno sopra i parametri previsti dallo stesso D.P.C.M.;

Richiamato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica del 17 marzo 2020 recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” attuativo del co. 2 dello stesso art. 33 del [D.L. 34/2019](#);

Dato atto che il DPCM in premessa ribadisce che: “Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare e' fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

Ribadito di dover procedere alla costituzione della parte stabile del fondo nonché della parte variabile esclusivamente per la parte variabile non soggetta a discrezionalità da parte dell'ente;

Richiamato il disposto dell'art. 23, co. 2 del [decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#): “... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2 del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016...”;

Richiamata la Determinazione n. 311 del 02/05/2019 del Dirigente del Settore Economico Amministrativo avente ad oggetto: “Costituzione fondo risorse decentrate personale non dirigente ai sensi dell'art. 67 "fondo risorse decentrate: costituzione ai sensi del CCNL 21/05/2018” con la quale è stato determinato il Fondo risorse decentrate anno 2019;

Considerato che ai sensi dell'art. 67 co. 2 lett. c) del CCNL 21/05/2018 il fondo è stabilmente incrementato dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio e considerato che la retribuzione di anzianità non più corrisposta nel 2021 a tale titolo è pari ad € 1.046,24;

Dato atto che il Fondo è altresì incrementato per la parte variabile dei seguenti importi:

- € 8.540,61 a titolo di economie sul Fondo dello straordinario anno 2020 (art. 14, c.4, CCNL 1998-2001 e art. 67 C.3 lett. e) CCNL 21/05/2018);
- € 311,06 relativi alle economie sulla frazione di RIA ai sensi art. 67 co. 2 lett. c) del CCNL 21/05/2018;
- € 2.787,58 ai sensi art. 68 c.1 CCNL 2016-2018.

Richiamato quindi l'allegato "A" - Costituzione del fondo delle risorse decentrate - destinate agli utilizzi di cui all'art. 68 del CCNL 21/05/2018 per l'anno 2021, predisposto nel rispetto dei predetti vincoli, nonché delle prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e nell'art. 67, comma 6, del CCNL 21/05/2018;

Visti i vigenti CCNL per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali;

Visto il bilancio per l'esercizio in corso;

### DETERMINA

1. di costituire il fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, da destinare nell'anno 2021 agli utilizzi previsti di cui all'art. 68 del CCNL 21/05/2018, nell'importo di € **153.983** di cui € **121.933,06** come **Parte Stabile** ed € **32.049,49** come **Parte Variabile** così come risulta dall'allegato "A" prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. di prendere atto che lo stesso rispetta il vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, ai fini del rispetto del limite rispetto all'anno 2016 ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 considerato che il limite è pari ad € 153.983,00;

3. di dare atto che l'allegata costituzione del fondo per l'anno 2021, rispetta inoltre le prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e nell'art. 67, comma 6, del CCNL 21/05/2018;

4. di dare atto altresì che le risorse decentrate disponibili per l'anno 2021 da destinare alla contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. a), del CCNL 21/05/2018, per gli utilizzi previsti dall'art. 68, comma 2, del CCNL 21/05/2018, ammontano a € 153.983,00, dall'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

5. di dare atto altresì che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio 2021 per il pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale, tenendo conto dei principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 557 o 562, L. 296/2006 e s.m.i.);

6. di dare atto che i fondi relativi agli incentivi funzioni tecniche ai sensi art. 113 del D.lgs. 50/2016 per l'importo di € 10.000,00 sono accantonati all'interno dei quadri economici delle opere;

7. di trasmettere copia della presente, per opportuna conoscenza, alle RSU ed alla delegazione di parte datoriale di questo Ente, dando atto che trattasi di provvedimento comunque non soggetto a contrattazione.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Certificato di pubblicazione

Il Dirigente

*ARMELLIN ROMANO*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

